



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2008 (19.12)**

**14518/1/08  
REV 1 ADD 1**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2006/0008(COD)**

---

---

**SOC 621  
CODEC 1363**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

**Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati**

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## I. INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004<sup>1</sup> relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito "regolamento di base") che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>2</sup>.

Il regolamento di base contiene degli allegati relativi a disposizioni per i singoli Stati membri. Il contenuto di alcuni di questi allegati non era ancora stato determinato all'atto dell'adozione del regolamento. Il regolamento di base prevede pertanto che il contenuto degli allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo) e XI (disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione degli Stati membri), lasciato vuoto, debba essere determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso.

È stato inoltre necessario adeguare alcuni allegati per tener conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo l'adozione del regolamento, nonché dell'evoluzione recente in altri Stati membri.

Questo era l'obiettivo delle due proposte di regolamenti presentate dalla Commissione, rispettivamente, il 24 gennaio 2006 e il 3 luglio 2007:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI;

---

<sup>1</sup> GU L 166 del 30.4.2004, rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Le due proposte si basano sugli articoli 42 e 308 del trattato.

Il 9 luglio 2008 il Parlamento europeo, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, ha adottato in prima lettura un unico parere comprendente 77 emendamenti alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI<sup>3</sup>. Il Parlamento ha ritenuto decaduta la procedura relativa alla seconda proposta a seguito dell'integrazione del suo contenuto nella procedura relativa alla prima proposta.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 26 ottobre 2006<sup>4</sup>.

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 15 ottobre 2008. Tenuto conto dell'emendamento n. 1 del Parlamento europeo, nelle proposte modificate si prende atto della fusione delle due proposte in un unico testo. La Commissione ha accolto tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune. Anche la posizione comune si riferisce a entrambe le proposte originali che sono state fuse in un unico testo.

---

<sup>3</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>4</sup> GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.

## **II. OBIETTIVO**

Mentre la proposta di regolamento di applicazione prevede norme orizzontali, la proposta di regolamento che determina il contenuto dell'allegato XI, da parte sua, prevede disposizioni supplementari relative ad aspetti specifici della legislazione dei singoli Stati membri per assicurare che il regolamento di base sia agevolmente applicato negli Stati membri interessati. In linea con l'obiettivo generale della semplificazione, la proposta contiene meno voci del corrispondente allegato VI dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71.

Gli allegati II e X del regolamento (CE) n. 883/2004, che erano stati lasciati vuoti, contengono disposizioni equivalenti a quelle degli allegati III e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli altri allegati che la presente proposta intende modificare contengono già disposizioni relative a vari Stati membri, ma devono essere completati per quanto riguarda gli Stati diventati membri dell'UE dopo il 29 aprile 2004. Alcuni di questi allegati contengono a loro volta disposizioni equivalenti a quelle del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, l'allegato I, parte 1 (anticipi sugli assegni alimentari) e gli allegati III e IV (norme particolari applicabili alle prestazioni sanitarie) figurano soltanto nel regolamento (CE) n. 883/2004.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE**

### **1. Osservazioni generali:**

#### **a) Proposta modificata della Commissione**

Il Parlamento europeo ha adottato 77 emendamenti alla proposta della Commissione. Tutti gli emendamenti sono stati integrati nelle proposte della Commissione integralmente, parzialmente o previa riformulazione (emendamenti 1-5, 7-11, 13-24 e 26-78 riv).

**b) Posizione comune del Consiglio:**

Il Consiglio ha potuto accogliere 70 dei 77 emendamenti, incorporati integralmente o parzialmente nella proposta modificata della Commissione, vale a dire gli emendamenti 1-5, 7, 8, 10, 13-19, 21, 22 e 25-77.

Tuttavia, il Consiglio non ha ritenuto opportuno accogliere gli emendamenti 6, 11, 12, 20, 23, 24 e 78 riv. Inoltre, pur concordando sul merito del considerando 9 per quanto riguarda la definizione di "prestazioni in natura", il Consiglio ritiene che tale definizione debba essere meglio chiarita (articolo 1, paragrafo 3, lettera v bis della posizione comune).

**2. Posizione del Consiglio sull'emendamento 20 e sugli altri emendamenti ad esso relativi:**

Tale emendamento riguarda il diritto dei familiari di lavoratori frontalieri all'assistenza sanitaria nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa alle stesse condizioni applicabili a quest'ultimo.

L'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base prevede che "i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell'allegato III."

L'allegato III del regolamento di base elenca i sette Stati membri che applicano restrizioni del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura .

L'emendamento 20 del Parlamento europeo (cui sono strettamente connessi gli emendamenti 6, 11 e 12) prevede che all'articolo 87 del regolamento di base venga inserito un nuovo paragrafo 10 bis in base al quale "L'Allegato III è abrogato 5 anni dopo la data di attuazione del regolamento."

Il Consiglio non ha potuto raggiungere un accordo all'unanimità su tale emendamento a causa della posizione contraria di cinque delegazioni. In linea di principio tali delegazioni non ritengono opportuno mettere a repentaglio il disposto dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base tenuto conto, in particolare, della mancanza di esperienza nell'applicazione del nuovo regolamento. Sottolineano che il delicato compromesso adottato nel regolamento n. 883/2004, in cui il Parlamento europeo ha avuto un ruolo importante, non dovrebbe essere modificato. Preferirebbero, per ora, non ampliare i diritti dei familiari di lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda l'assistenza sanitaria al di là di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché ritengono che, nella fase attuale, qualsiasi decisione relativa all'abrogazione dell'allegato III dopo un periodo di cinque anni sarebbe prematura.

Tutte le altre delegazioni hanno invece potuto accogliere l'emendamento in questione a titolo di compromesso. Inoltre, le delegazioni di sei degli Stati membri elencati nell'allegato III della posizione comune si sono mostrate ancora più flessibili, poiché sono state in grado di accettare l'abrogazione dell'allegato III dopo un periodo di quattro anni. In questo contesto, la delegazione italiana, che non ha potuto accettare l'emendamento 24 in considerazione della necessità di figurare nell'allegato III, ha assunto una posizione di compromesso sull'emendamento 20, accettando che la validità della voce "Italia" nell'allegato III sia limitata a quattro anni.

Considerata la situazione e vista l'importanza che tale questione riveste per il Parlamento europeo, si è infine pervenuti all'unanimità ad una soluzione di compromesso che prevede:

- la modifica dell'articolo 18, paragrafo 2 e dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento di base per far sì che l'allegato III sia riesaminato cinque anni dopo la sua applicazione e
- l'aggiunta di un nuovo paragrafo (10 bis) all'articolo 87 del regolamento di base, che dispone che il periodo di validità di alcune voci relative agli Stati membri che figurano nell'allegato III sia limitato a quattro anni.

Il Consiglio ritiene che si tratti di una soluzione realistica ed equilibrata che va chiaramente nella direzione della posizione del Parlamento europeo e si augura che il Parlamento possa accoglierla.

### **3. Posizione del Consiglio sull'emendamento 23**

L'emendamento 23 riguarda l'allegato II del regolamento di base (Disposizioni di convenzioni mantenute in vigore e, se del caso, limitate alle persone cui si applicano). Al punto 36 di tale allegato, alla voce Portogallo-Regno Unito, il Parlamento europeo inserisce un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978, già contemplato dall'allegato III del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

Tale protocollo non appare nell'allegato II della posizione comune del Consiglio, in quanto i due Stati membri interessati hanno comunicato che hanno deciso di non applicare l'articolo 2, paragrafo 1 di tale protocollo dal 1° settembre 2008.

### **4. Posizione del Consiglio sull'emendamento 78 riv**

L'emendamento 78 riv intende, fra l'altro, mantenere la voce "Italia" nell'allegato IV del regolamento di base, che prevede che gli Stati membri che figurano in tale allegato accorderanno diritti supplementari ai pensionati che ritornano nello Stato membro competente (articolo 27, paragrafo 2 del regolamento di base). Per quanto riguarda questa voce, l'emendamento non è stato ritenuto accettabile dal Consiglio sulla base del voto unanime.

Dopo l'adozione del regolamento di base, le autorità competenti italiane hanno riesaminato la loro posizione preferendo non concedere, in futuro ulteriori diritti ai pensionati. Alla luce di questi nuovi sviluppi, la Commissione, nella proposta originale che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, ha proposto di sopprimere la voce "Italia" dall'allegato IV. La delegazione italiana ha potuto accogliere la proposta della Commissione.

La Commissione ha accolto la posizione comune approvata dal Consiglio.

## 5. Osservazioni specifiche

Il Consiglio ha ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

- Articolo 15 del regolamento di base: le parole "agenti ausiliari" sono state sostituite con le parole "agenti contrattuali" nella posizione comune, in conformità con lo statuto del personale.
- Articolo 36, paragrafo 1 del regolamento di base: il Consiglio ha ravvisato la necessità di prevedere che l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 20, paragrafo 1 si applichino anche alle prestazioni riguardanti infortuni sul lavoro o malattie professionali.
- Il Consiglio ha ritenuto inoltre opportuno inserire un nuovo paragrafo 2 bis nell'articolo 36 del regolamento di base, al fine di includere il principio sancito dall'articolo 33 della proposta della Commissione relativa al regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
- Articolo 87, paragrafo 8 del regolamento di base: il Consiglio ha ritenuto necessario sostituire l'attuale paragrafo 8 con un nuovo paragrafo inteso a precisare il periodo massimo durante il quale una persona sarà soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello determinato in conformità del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

#### IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio si rallegra per lo spirito di cooperazione di cui ha dato prova il Parlamento europeo durante la prima lettura di questo importante strumento della legislazione secondaria, che ha già consentito alle due istituzioni di ridurre notevolmente i possibili punti di disaccordo.

In particolare, il Consiglio apprezza l'iniziativa del Parlamento europeo di fondere la proposta che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI con la proposta che modifica gli allegati di tale regolamento.

Ritiene che la sua posizione comune tenga conto in buona misura delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.

Il Consiglio attende con interesse il prosieguo di questa discussione costruttiva con il Parlamento europeo per giungere quanto prima a un accordo definitivo su tale normativa secondaria, tenuto conto dell'estremo interesse che riveste la rapida entrata in vigore dell'intero pacchetto di nuove norme relative alla modernizzazione e alla semplificazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

---